



Circolare n. 13/2025 RG

Roma, 7 aprile 2025

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: RENTRi, riepilogo delle norme e degli adempimenti.

Come comunicato a suo tempo, l'art. 11, comma 2-bis, della legge di conversione del “Milleproroghe” ha prolungato a 120 giorni, contro i precedenti 60, il termine per l'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, conosciuto con la sigla RENTRi.

Il nuovo termine decorre dalle date a suo tempo fissate, e precisamente:

1. a partire dal 15 dicembre 2024, l'iscrizione degli operatori “professionali” operanti nel ciclo dei rifiuti, oltre che dei produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti, lascia tempo fino al prossimo 14 aprile;
2. partire dal 15 giugno 2025, per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi con oltre 10 dipendenti, che potranno adempiere fino al 13 ottobre 2025;
3. a partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 14 aprile 2026, dovranno infine iscriversi i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Fra gli operatori professionali non sono compresi i soggetti autorizzati al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, iscritti all'albo dei gestori ambientali nella Cat. 2/bis: essi sono considerati come produttori e seguono perciò il calendario previsto, in relazione al numero di dipendenti.

Tale numero è quello medio (ULA) relativo all'anno precedente a quello di iscrizione: se questa avviene nel 2025, l'anno è il 2024, mentre se avvenisse nel 2026 (come per le imprese di minori dimensioni) si farà riferimento all'anno 2025.

L'attivazione del RENTRi (inizialmente fissata al 12 febbraio, ora posticipata al 14 aprile) porta automaticamente alla decadenza della validità dei precedenti modelli cartacei: registro di carico e scarico e formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Per le imprese che si sono iscritte al Registro elettronico alla prima scadenza (ora portata al 14 aprile), si opera esclusivamente in modalità telematica, tanto per le registrazioni quanto per la compilazione e la stampa del formulario.

Tutti gli altri, non tenuti ad iscriversi entro 120 giorni dal 15/12/2024,

- devono entrare nel portale RENTRi come soggetti non iscritti, intestare e stampare un certo numero di pagine del registro cartaceo, da vidimare alla Camera di Commercio, ed utilizzare in luogo dei vecchi registri, fino alla data di effettiva iscrizione al Registro;
- devono quindi registrarsi sul portale come “non iscritti” e quindi stampare un numero di formulari a piacere: questi recheranno già il codice identificativo e non dovranno più essere vidimati, in quanto il codice attesta la data di stampa.

Registro e formulari dovranno essere tenuti manualmente per il periodo intercorrente fra la data di attivazione e quella di effettiva iscrizione al RENTRi, avendo così sufficiente tempo per prendere confidenza con il registro virtuale, che ha la stessa forma di quello “provvisorio”.

A regime, una volta completata l'iscrizione al RENTRI, i nuovi registri manuali ed i relativi formulari cartacei dovranno essere conservati (insieme ai precedenti) per gli eventuali controlli.

Considerato che la proroga dei termini prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale di modifica del D.M. 04/04/2023 n. 59, ci si riserva di tornare sull'argomento appena sarà disponibile il nuovo provvedimento.

Cordiali saluti



Ufficio tecnico CAIAGROMECC